

Eleonora Volta

La misoginia in atto nel discorso giuridico: victim blaming e riduzione al silenzio

(doi: 10.14649/107733)

Versus (ISSN 0393-8255)

Fascicolo 1, gennaio-giugno 2023

Ente di afferenza:

Università statale di Milano (unimi)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

ELEONORA VOLTA

La misoginia in atto nel discorso giuridico: *victim blaming* e riduzione al silenzio

Misogyny in Legal Discourse: Victim Blaming and Illocutionary Silencing

Shedding light on the political power and oppressive potential of language, theories of illocutionary silencing and discursive injustice show how gender, class and race can shape the pragmatics of speech, limiting in some circumstances the speaker's ability to do things with her words. This article takes a close look at discursive injustice in trials for gender-based violence in connection with the phenomenon of misogyny. It argues that in the courtroom the testimony of the victim is sometimes silenced by a sexist ideology used in service of misogynistic ends in practice. In particular, it argues that sexist social meanings can sometimes be enacted by the judge and accommodated by prosecutors, figuring as a component of the score in the language game of the trial and thus 1) determining what counts as sexual violence and 2) preventing complainants from making the moves they intend to make.

Keywords: Discursive Injustice, Misogyny, Ideology, Speech Acts, Rape Trial.

1. Introduzione

In una prospettiva performativa del linguaggio, le pratiche linguistiche non si limitano a descrivere le realtà sociali, ma contribuiscono a *crearle*. Con le parole possiamo “fare cose”, come giudicare, ordinare, promettere, domandare, deprecare e, in termini austiniani, se l'atto linguistico viene compiuto *felicitemente*¹ nel dire qualcosa agiamo sullo spazio normativo, mantenendo o ridistribuendo i ruoli deontici fra i partecipanti allo scambio comunicativo e ponendo in essere fatti nuovi. Un atto verdettivo come

¹ Le condizioni di felicità individuate da Austin sono: l'esistenza di una procedura convenzionale accettata per il conseguimento di un certo effetto illocutorio (condizione A.1), l'appropriatezza di persone e circostanze (A.2), la correttezza nell'esecuzione della procedura (B.1) e la completezza (B.2) della procedura. L'esecuzione di un atto illocutorio include l'assicurarsi la *ricezione (uptake)*, ovvero la “comprensione del significato e della forza della locuzione” (Austin 1962-1975, trad. it.: 87).

(1) L'imputato è assolto perché il fatto non sussiste

ad esempio, se compiuto dal o dalla giudice alla fine di un processo penale, *costituisce* l'elemento oggettivo del reato come mancante e l'imputato come innocente, causando una serie di conseguenze perlocutorie². In questo caso l'autorità formale (*de jure*) del parlante e il contesto di proferimento fanno sì che le sue parole acquisiscano il peso della legge, ma si tratta certamente di un potere eccezionale di cui dispongono in pochi. Secondo una tradizione recente ma ormai consolidata nell'ambito della filosofia analitica del linguaggio che riprende il quadro austiniiano, a regolare il potere performativo dei parlanti sono quelle stesse logiche di discriminazione e subordinazione che costituiscono gerarchie sociali ingiuste, e dalla posizione sociale dei partecipanti a una conversazione spesso dipende la capacità di compiere felicemente certi atti linguistici. Gettando luce sulla dimensione politica e sul potenziale oppressivo del linguaggio, le teorie della *riduzione al silenzio* e della *distorsione illocutoria*³ mostrano come l'appartenenza a un gruppo sociale svantaggiato possa sistematicamente negare o limitare la possibilità per il parlante di fare cose con le proprie parole, comportando diverse forme di *ingiustizia discorsiva* (Langton 1993; Kukla 2014). Ad esempio, in un'aula di giustizia, la forza illocutoria dell'enunciato.

(2) Tizio mi ha violentata

proferito da una donna⁴ che dichiara di avere subito una violenza sessuale viene spesso disconosciuta, distorta, negata per motivi legati all'identità sociale della parlante, facendo sì che la testimone si trovi ad aver compiuto, con le sue parole, nessun atto o atti *più deboli* rispetto a quelli che intendeva compiere. In questo contributo, sosterrò che gli atti linguistici eseguiti dalle vittime⁵ durante la fase dibattimentale dei processi penali per violenza di genere sono spesso indeboliti o ridotti al silenzio da pratiche discorsive misogine (Manne 2017) che obbediscono alle norme patriarcali attivando i

² A seconda dell'aspetto considerato, l'atto linguistico può essere descritto come atto locutorio (proferimento di un enunciato ben formato e dotato di significato), illocutorio (azione compiuta proferendo l'enunciato) o perlocutorio (conseguenze extra-linguistiche dell'enunciato). Si veda Austin (1962-1975).

³ La letteratura sul tema è vasta. Si vedano in particolare MacKinnon (1993); Langton (1993); Langton e Hornsby (1998); Maitra (2009); Kukla (2014); McGowan (2019).

⁴ In questo articolo, uso il termine "donna" per riferirmi a una categoria politica che include tutte le donne trans e cis.

⁵ Nel presente lavoro adotto il termine "vittima" per riferirmi a coloro che hanno subito almeno una volta nella vita una violenza sessuale. Tuttavia, riconosco che molte delle persone che subiscono violenza di genere o domestica non si identificano con questo termine e preferiscono, ad esempio, definirsi come "sopravvissuta/o" o non definirsi in base all'esperienza violenta vissuta. Se utilizzo il termine "vittima" è perché questo mi dà modo di includere anche coloro che, nei casi di violenza domestica, sono ancora nel ciclo della violenza.

significati sessisti che permeano il discorso giuridico. Nel sostenere la mia tesi, farò riferimento al sistema giuridico italiano, esaminando in particolare un processo penale per violenza di genere di recente definito con una sentenza assolutoria presso un tribunale lombardo. Adottando la prospettiva metodologica della *critical discourse analysis* (Fairclough 1995) e utilizzando alcuni degli strumenti teorici prodotti dall'applicazione femminista della *speech act theory* coniugherò lo studio della pragmatica del linguaggio con l'analisi dei concetti, e mostrerò come le pratiche linguistiche adottate durante l'ascolto della persona offesa – quando incorporano significati sessisti – possano costituire gravi forme di ingiustizia discorsiva che colpiscono la testimone *in quanto* donna.

Il contributo si articola in due sezioni. Nella prima, introdurrò le nozioni di *ideologia sessista*, *misoginia* e *ingiustizia discorsiva*, collocando quest'ultima entro il quadro della *speech act theory* e definendo una prospettiva metodologica che integra teoria critica (Haslanger 2021) e filosofia del linguaggio. Nella seconda, offrirò alcuni esempi che mettono in luce il lavoro ideologico delle domande poste dal o dalla giudice nella valutazione della prova testimoniale in dibattimento, mostrando come il potenziale illocutorio della persona offesa venga indebolito e cancellato. Nel condurre l'analisi critica del verbale di udienza in oggetto, considererò in particolare il ruolo giocato dai *miti sul consenso* e dal frame ideologico della *massima resistenza* nella definizione di ciò che conta come violenza sessuale.

2. Strumenti teorici

2.1. *Ideologia sessista, misoginia e violenza di genere*

Kate Manne, nel suo saggio *Down Girl* (2017), problematizza l'uso ordinario del termine “misoginia” e osserva che considerare i crimini misogini ascrivendoli unicamente allo stato psicologico di individui “che odiano le donne” porta ingenuamente ad oscurare la funzione sociale e politica di tali pratiche violente nelle società in cui si è raggiunta la parità formale tra i generi (Manne 2017: 18). Vedendo la necessità di restituire al concetto di misoginia il suo scopo femminista originario, Manne propone di rappresentare con esso il “corpo di polizia” di un ordine patriarcale che ha la funzione di subordinare le donne garantendo il dominio maschile (Manne 2017: 78). Nel suggerire una concezione migliorativa (*ameliorated*) di misoginia, l'autrice distingue quest'ultima dal sessismo, definito come un'ideologia che razionalizza e giustifica le relazioni sociali patriarcali (Manne 2017: 79). Ricordando sotto certi aspetti la teoria dello stupro come “istituzione terroristica” proposta da Claudia Card negli anni Novanta⁶, Manne

⁶ Si veda Card (1991). Secondo Card l'istituzione terroristica dello stupro colpisce

sottolinea che mentre l'ideologia sessista discrimina tra uomini e donne definendoli come diversi *per natura*, la misoginia differenzia tipicamente tra “donne brave” e “donne cattive” – le “*throw-away women*” di Card – e minaccia le prime punendo esemplarmente le seconde⁷. Ideologia sessista e misoginia si incontrano quando la prima viene messa in pratica con fini misogini (Manne 2017: 70).

Nel presente lavoro, adotto la teoria dell'ideologia di Sally Haslanger (2019; 2021) per chiarire la relazione fra sessismo e misoginia e per mettere in luce il dove e il come del loro realizzarsi nelle interazioni quotidiane.

Haslanger definisce l'ideologia come una “*cultural technè gone wrong*” (Haslanger 2021: 23): un sistema di significati sociali (*social meanings*) che, incarnandosi in pratiche e atteggiamenti, coordina i soggetti nelle interazioni quotidiane predisponendoli a partecipare fluentemente alla riproduzione di strutture sociali ingiuste. Seguendo una tradizione della teoria critica che considera l'ideologia come una forma di oppressione che opera sottotraccia permeando concetti e linguaggi, Haslanger osserva che l'oppressione ideologica, a differenza delle pratiche repressive, è più difficile da riconoscere e contrastare. In assenza di resistenze un'ideologia può essere interiorizzata, disciplinando le nostre prassi quotidiane e stabilizzando forme di dominio che definiscono in parte chi siamo e cosa vogliamo. Adottando questa linea teorica, il sessismo può essere definito come un sistema di significati sociali che, quando messo in pratica, coordina i soggetti nelle interazioni quotidiane riproducendo le asimmetrie di potere e i ruoli di genere istituiti da un ordine patriarcale. La misoginia può essere invece definita come un sistema di pratiche repressive che ha la funzione di sanzionare coloro che, più o meno intenzionalmente, rompono gli equilibri rituali a cui mira il sessismo violando le norme patriarcali.

Consideriamo il caso di Lia, una ragazza che abituata agli ambienti misogini forma la propria identità assecondando le asimmetrie di potere che la subordinano *in quanto donna*: a prescindere dalle sue credenze, in molti contesti trarrà vantaggio dall'adesione all'ideologia sessista e, sentendo di avere *guadagnato* (Card 1991: 302) lo status di “brava ragazza” (per esempio, a casa o a scuola) e di non volerlo perdere, disciplinerà se stessa conformandosi alle norme, a costo di assecondare atteggiamenti misogini. Ad esempio, assistendo ad uno scambio conversazionale in cui

due bersagli: le donne “cattive” e le donne “brave”. Lo stupro delle prime, le sacrificabili “*throw-away women*”, avverte le seconde dei rischi che corrono se osano sfidare le norme istituite dal sistema patriarcale.

⁷ Card, si riferisce qui in particolare alle sex workers, e alle donne lesbiche (1991: 303). Manne, analizzando il fenomeno della misoginia da una prospettiva intersezionale, considera anche le pratiche misogine che colpiscono le donne nere *in quanto nere* nel contesto statunitense, adottando il termine di “misogynoir” coniato dalla femminista queer Moya Bailey (Manne 2017: 209).

alcuni compagni di classe umiliano una sua amica appellandola con epiteti denigratori sessisti, Lia potrebbe scegliere di unirsi al silenzio degli astanti, accomodando l'autorità pratica (*de facto*) dei parlanti⁸. In tal modo, eviterebbe di interrompere un rituale di degradazione che non la colpisce direttamente, tutelandosi dal rischio di essere a sua volta aggredita. La misoginia, che qui agisce sullo sfondo nella forma della minaccia colpendo l'amica, potrebbe infatti entrare in gioco punendo un suo eventuale atto di contestazione.

Chiarita la relazione fra ideologia sessista e misoginia, possiamo ora gettare luce sulla pratica al contempo oppressiva e repressiva della violenza sessuale e sul ruolo del linguaggio – e del discorso giuridico in particolare – nella sua legittimazione.

Assumendo il quadro teorico sopra delineato, è possibile rendere conto di come in una società che tutela il privilegio di *alcuni* uomini di disporre a proprio piacimento dei corpi di *alcune* donne⁹, la violenza sessuale svolga la duplice funzione di disciplinare l'agency delle donne e degli uomini e di punire chi resiste agli atti di subordinazione.

Guardando alla dimensione oppressiva della violenza sessuale e limitandoci qui a considerare il sistema giuridico italiano, la storia dell'evoluzione normativa del Codice Rocco del 1930 è densa di esempi che mostrano la normalizzazione della subordinazione delle donne al dominio sessuale maschile¹⁰. Fino al 1976, i giudici italiani non condannavano il marito che avesse stuprato la moglie per violenza sessuale (allora “violenza carnale”), ma tutt'al più per reati minori come le percosse, le lesioni o la minaccia. Fino al 1981, anno che vede l'abrogazione dei delitti per causa d'onore, il reato di stupro poteva essere estinto ricorrendo al cosiddetto “matrimonio riparatore”: poiché la violenza sessuale era definita dal legislatore come un “delitto contro la morale pubblica e il buon costume” e non contro la libertà personale e l'autodeterminazione sessuale della donna, il danno recato all'onore patriarcale poteva essere annullato dall'unione in matrimonio del reo e della vittima del reato. Inoltre, fino al 1996, il Codice Rocco distingueva fra due fattispecie di reato (*ex* artt. 519 e 521 c.p., abrogati dalla legge 15 febbraio 1996): la “violenza carnale” e gli “atti di libidine

⁸ Accomodare l'autorità di un parlante significa conferirgli autorità *de facto*. Si noti che per essere attivato, il processo di accomodamento dell'autorità non richiede il consenso altrui, poiché è sufficiente l'omissione d'intervento da parte degli astanti. Sull'accomodamento dell'autorità, si veda in particolare Maitra (2012).

⁹ Si noti che Manne definisce la misoginia come un sistema di pratiche che colpisce maggiormente soggetti appartenenti a gruppi sociali discriminati e sottolinea a più riprese che solo alcuni uomini godono della protezione del sistema patriarcale. Sulla logica che scagiona i “bravi ragazzi” (“*golden boys*”) che violentano le donne esonerandoli dalla categoria degli “stupratori”, si veda Manne (2017: 198).

¹⁰ Assumo qui una prospettiva sulla sessualità come “forma di potere costituente il perno della diseguaglianza di genere” proposta da Andrea Dworkin (1981: 69) e poi ripresa da Catharine MacKinnon (1989: 316).

violenti”. Per verificare la prima, consistente nella “congiunzione carnale” (ovvero nell’atto penetrativo), la presunta vittima veniva interrogata in aula di giustizia sull’esatta natura dell’atto sessuale denunciato, e se non riusciva a *provare* di avere subito un “rapporto completo forzato”, il reato veniva derubricato. Per essere considerato “forzato”, l’atto doveva rispettare il criterio della *massima resistenza*, che implicitamente caratterizza il *vero* stupro come quello che implica sempre una forza fisica soverchiante che la vittima *deve* resistere “fino in fondo”¹¹. Come vedremo nella seconda sezione del presente lavoro, sebbene abrogate, queste leggi continuano talvolta ad abitare le prassi interpretative di chi esercita la giustizia. Per ora, ci interessa osservare che, attraverso lo strumento della legge, l’ideologia sessista ha storicamente marcato il confine che separa il sesso “normale” dalla violenza sessuale, definendo implicitamente quest’ultima come un crimine che colpisce una minoranza trascurabile di soggetti in circostanze eccezionali e negando quindi alla maggior parte delle vittime la possibilità di nominare e vedere pubblicamente riconosciuta la violenza subita.

Il cambiamento di cultura e di sensibilità etico-giuridica che sta avvenendo nella nostra società permette oggi la contestazione di molti dei significati sociali sessisti, ma non impedisce il perpetuarsi della violenza di genere. Al contrario, di fronte alla minaccia di una parità *sostanziale* fra uomini e donne, la pratica della violenza sessuale assume sempre più spesso la funzione misogina di reprimere ogni forma di resistenza al dominio maschile. Si consideri il problema cruciale del consenso sessuale, oggetto di numerosi dibattiti in ambito giuridico e filosofico¹². Sebbene possa verificarsi il caso in cui l’aggressore interpreti erroneamente la mancanza di rifiuto da parte della persona sessualmente aggredita come un tacito consenso, gli studi empirici dimostrano che salvo rare eccezioni, chi violenta sessualmente è consapevole di agire contro la volontà della vittima (p. es. O’Byrne *et al.* 2006). Come osserva Manne definendo con Rae Langton l’oggettificazione sessuale in termini di violazione dell’autonomia di un soggetto¹³, nei casi di violenza sessuale misogina la mancanza di consenso non è ignorata, ma deliberatamente ricercata. Qui la violenza del perpetratore consiste infatti nel riconoscere l’autonomia e la volontà della donna, scegliendo di imporle esattamente ciò che lei rifiuta. In tal senso lo stupro è *punitivo*: il “no”, il “sono stanca”, il “mi fai male” proferiti da una donna nel rifiutare le avances sessuali o nel resistere agli atti coercitivi dell’aggressore ricevono

¹¹ Sulla matrice sessista del Codice Rocco del 1930 si veda Basile (2019).

¹² Per un’analisi critica del concetto di consenso sessuale si veda Garcia (2021).

¹³ In *Sexual Solipsism* (2009), Langton traccia una distinzione tra due tipi di oggettificazione sessuale: una consiste nella mancata attribuzione di autonomia a un soggetto, l’altra consiste nel riconoscimento e quindi nella deliberata violazione dell’autonomia di un soggetto. Manne considera il secondo tipo di oggettificazione come misogino. Cfr. Manne (2017: 85) e Langton (2009: 233).

la giusta recezione (*uptake*)¹⁴ dall'interlocutore, ma la possibilità di *non* subire una violenza viene intenzionalmente negata. In §3 mostrerò che nelle aule di giustizia inquinate dall'ideologia sessista questo ultimo aspetto viene sistematicamente oscurato, soprattutto quando ad essere imputato è il partner della vittima e quando quest'ultima appartiene ad un gruppo sociale discriminato.

Mettendo in luce la funzione oppressiva della violenza sessuale, si è visto che il discorso giuridico in materia di violenza di genere ha il potere di conferire all'ideologia sessista il peso della legge. Riprendendo l'esempio dello stupro coniugale, se fino al 1976 una donna violentata dal marito non poteva accusare quest'ultimo di “violenza carnale” era perché un vuoto legislativo tutelava implicitamente il *diritto al sesso*¹⁵ dell'uomo, coerentemente con una concezione patriarcale del dovere coniugale che vede il consenso sessuale della moglie come espresso una volta e per sempre nel contratto del matrimonio. Oggi, nel nostro ordinamento giuridico, *miti sul consenso* come quello secondo cui un uomo non può stuprare sua moglie sono formalmente illegittimi, ma continuano talvolta ad abitare le prassi interpretative di chi esercita la giustizia. Nell'introdurre il tema dell'*ingiustizia discorsiva*, adotterò alcuni strumenti teorici per rendere conto di come l'adesione all'ideologia sessista da parte del o della giudice possa portare a tutelare, intenzionalmente o meno, le prerogative maschili e a inficiare la testimonianza della vittima.

2.2. *Ingiustizia discorsiva*

Quill Kukla (2014) con la nozione di *ingiustizia discorsiva* identifica quei casi in cui un soggetto, a causa della sua appartenenza a un gruppo sociale svantaggiato, si trova sistematicamente a compiere con le sue parole tipi di atti linguistici diversi rispetto a quelli che intendeva compiere – atti che, se non fosse per la sua identità sociale, dovrebbe essere in grado di compiere felicemente (Kukla 2014: 441). L'esempio di Kukla è quello di Celia, una donna manager in una fabbrica di macchinari pesanti in cui gli operai sono quasi esclusivamente uomini. Il suo ruolo professionale le conferisce l'autorità per impartire ai suoi sottoposti ordini come

(3) Oggi la vostra pausa è alle 13

¹⁴ In termini austiniani, la recezione (*uptake*) consiste nella “comprensione del significato e della forza della locuzione” (1962-1975, trad. it.: 87). Assumo qui la definizione di recezione in termini di comprensione dell'*intenzione illocutoria* del parlante poi elaborata da Searle (1969).

¹⁵ Traduco qui l'espressione inglese *right to sex*, in cui *sex* sta per “rapporto sessuale”. Si veda ad es. Garcia (2021).

ma tali ordini non vengono eseguiti. Benché Celia invochi la procedura convenzionale accettata per il compimento dell'atto illocutorio di ordinare, gli operai non interpretano (3) come un ordine (il quale impone un *obbligo* al destinatario), ma come una semplice richiesta che può non essere soddisfatta. Secondo Kukla, a rendere tale fallimento illocutorio un caso di ingiustizia discorsiva è il fatto che gli atti esercitivi compiuti da Celia vengono declassati ad atti *non autoritativi* a causa di pregiudizi legati all'identità sociale della parlante: in un ambiente sessista ci si aspetta dalle donne cortesia, cooperazione e mancanza di assertività, e un ordine come (3) può essere facilmente *indebolito* e recepito come richiesta¹⁶. La *riduzione al silenzio illocutorio* (o *silencing*) rappresenta il caso limite di ingiustizia discorsiva. Rae Langton, in "Speech Acts and Unspeakable Acts" (1993), scrive:

If you are powerful, you sometimes have the ability to silence the speech of the powerless. One way might be to stop the powerless from speaking at all. Gag them, threaten them, condemn them to solitary confinement. But there is another, less dramatic but equally effective, way. Let them speak. Let them say whatever they like to whomever they like, but stop that speech from counting as an action...Some kinds of speech acts are *unspeakable* for women in some contexts: although the appropriate words can be uttered, those utterances fail to count as the actions they intended to be (Langton 1993: 299).

Langton adotta la teoria degli atti linguistici di Austin per dimostrare la plausibilità filosofica della controversa tesi di Catharine MacKinnon (1987; 1993) secondo cui la pornografia¹⁷ *subordina* e *riduce al silenzio* le donne violando il loro diritto all'eguaglianza e alla libertà di espressione. Nel sostenere la *tesi di riduzione al silenzio*, Langton assume con Austin che un enunciato è felicemente compiuto solo se è *recepito* dall'uditorio (Austin 1962/1975, trad. it.: 87) e spiega come la pornografia non egualitaria metta sistematicamente a repentaglio la recezione di alcuni atti compiuti dalle donne, impedendo loro di rendere riconoscibile la propria intenzione illocutoria. In virtù dell'autorità pratica ed epistemica di cui gode nel dominio del discorso sul sesso, la pornografia ha infatti il potere di *valutare* le donne come inferiori e *legittimare* comportamenti discriminatori nei loro confronti, rinforzando miti di stupro che inquinano il contesto comunicativo relativo alla sfera sessuale e *privando* dunque le donne di poteri e diritti¹⁸. Il potere

¹⁶ Si noti che Austin colloca sia gli ordini, sia le richieste nella classe degli esercitivi, la quale comprende gli atti che comportano l'esercizio di poteri o diritti.

¹⁷ Assumo qui la definizione di pornografia proposta da MacKinnon in *Feminism Unmodified*, secondo cui «la pornografia è la sottomissione chiara ed esplicita delle donne da un punto di vista sessuale, sia nelle immagini che nelle parole...» (MacKinnon 1987: 176). I materiali pornografici che non rientrano in questa categoria non sono qui oggetto di attenzione.

¹⁸ Questa è la *tesi di subordinazione*. Si veda Langton (1993: 302).

di rifiutare le avances sessuali è fra quelli gravemente messi a rischio. Il caso paradigmatico è quello di materiali pornografici in cui il rifiuto della donna alla violenza sessuale maschile viene presentato come dettato da una forma di falsa coscienza che maschera il suo masochistico desiderio di essere stuprata¹⁹. “Dice di no ma in realtà lo vuole”, suggerisce il regista al fruitore. Atti linguistici come questo, secondo Langton, riducono il “no” espresso dalle donne al silenzio illocutorio e rendono per loro *unspeakable*, “indicibili”, gli atti di rifiuto che intendono compiere (Langton 1993: 320). Nei contesti in cui la pornografia gioca un ruolo nel definire cosa *conta* come rifiuto, può infatti accadere che il rifiuto della donna ad un’avance sessuale non venga riconosciuto dal suo interlocutore. Come sostenuto da altre autrici dopo Langton (p. es. McGowan 2017), può anche darsi che il rifiuto venga riconosciuto, ma ritenuto insincero (*sincerity failure*) o non corrispondente a ciò che la parlante *vuole veramente* (*true feelings failure*). O ancora, si può verificare il caso in cui chi rifiuta non venga considerato un soggetto che possa legittimamente formulare un atto di quel tipo, poiché privo di autorità sul proprio corpo (*authority failure*).

Oltre a portare al fallimento illocutorio gli atti di rifiuto, la pornografia può modificare le condizioni di felicità di atti di denuncia, di testimonianza e di protesta contro comportamenti violenti e discriminatori. L’enunciato

(2) Tizio mi ha violentata

proferito da una donna con l’intenzione di denunciare la violenza subita può essere ad esempio declassato a mera manifestazione di vissuti da “atti linguistici pornografici” che, veicolando pregiudizi di genere e miti di stupro, erotizzano la violenza sessuale e decretano quando le parole delle donne possono non essere prese sul serio. In questo caso, quello che dovrebbe essere inteso come un verdetto, un atto cioè volto a fornire un giudizio su un fatto (Austin 1962-1975, trad. it.: 110), può essere ingiustamente declassato a comportativo e interpretato come una reazione personale che nulla ha a che vedere con lo spazio della ragione²⁰.

Prima di passare a osservare cosa accade quando è la legge, e non la pornografia, a decretare cosa *conta* come violenza sessuale e cosa no, cosa *conta* come testimonianza e cosa no, è utile soffermarci su una possibile obiezione alla tesi di Langton. La pornografia, si potrebbe obiettare, non dice che le donne sono inferiori o che la violenza sessuale è normale e legittima, almeno non *esplicitamente*. In “Scorekeeping in a pornographic

¹⁹ Sulla funzione politica del mito del masochismo femminile, si veda MacKinnon (1989: 329).

²⁰ Kukla si interessa in particolare a quei casi di distorsione illocutoria che colpiscono gli atti linguistici delle donne intente ad asserire che un certo atteggiamento è sessista (Kukla 2014: 452).

language game” (1999), Langton e Caroline West rispondono a questa obiezione sostenendo che anche se la pornografia non asserisce esplicitamente proposizioni come “la violenza sessuale è legittima” o “alle donne piace essere stuprate”, tali contenuti sono presupposti da essa e modificano i confini di ciò che è *consentito* fare nelle “conversazioni”²¹ in cui occorrono. Nel sostenere questa tesi, le autrici adottano la teoria dell’accomodamento di Lewis.

David Lewis (1979) descrive l’introduzione di una presupposizione nella conversazione come una sorta di mossa in un “gioco conversazionale” (*language game*) governato da regole e, individuando uno schema comune alle diverse mosse discorsive, elabora la nozione di *accomodamento* per rendere conto della dinamicità e flessibilità del contesto conversazionale – costituito dall’insieme degli assunti condivisi dai parlanti e da una serie di informazioni utili a definire quali mosse conversazionali sono *permesse* in un dato scambio. L’idea è che il contesto condiviso dai partecipanti ad una conversazione viene modificato in modo da far risultare appropriata, in assenza di contestazioni, qualunque mossa. Verranno allora accolte nel contesto condiviso non solo le asserzioni dei parlanti, ma anche ciò che viene presupposto. Un enunciato come

(4) Persino Jane può passare l’esame²²

ad esempio, se proferito senza essere contestato («cosa intendi con “*persino* Jane?”»), aggiunge al contesto conversazionale non solo

(5) Jane può passare l’esame

ma anche

(6) Jane è incompetente

autorizzando i partecipanti alla conversazione a proferire enunciati discriminatori nei confronti di Jane. In modo analogo, secondo Langton e West, in un film pornografico in cui, ad esempio, lo stupro di gruppo di una donna sfocia in atti sessuali dai quali anche la vittima trae godimento, non viene detto esplicitamente che la donna dice “no” quando in realtà intende dire “sì”, che nonostante si opponga alle violenze in realtà desidera essere stuprata e dominata, o che è lì come oggetto per soddisfare il piacere maschile. Tuttavia, la “conversazione” segue certe regole di ac-

²¹ Con il termine “conversazione” mi riferisco qui – con Langton e West – all’insieme di atti comunicativi, verbali e non verbali compiuti in una “scena” pornografica (Langton e West 1999: 311).

²² L’esempio è di Langton e West (1999: 308).

comodamento che aggiustano il contesto condiviso includendo i miti di stupro presupposti, i quali permettono di dare un senso a quanto viene detto e illustrato in modo esplicito.

Se, come assumono Langton e West seguendo MacKinnon, la pornografia può compiere *atti autoritativi di subordinazione* (Langton 1993: 305), allora i miti di stupro e i contenuti sessisti presupposti, implicati o detti in forma proposizionale subordinano le donne e le riducono al silenzio, negando loro la possibilità di compiere legittimamente certe mosse conversazionali (Langton e West 1999: 313). Difatti, in contesti oppressivi in cui la pornografia stabilisce i confini di permissibilità della *negoziiazione sessuale*²³, l'*uptake* dell'atto illocutorio di una donna che intende rifiutare un'avance sessuale o che intende, in seguito, denunciare la violenza subita può facilmente fallire.

Nella prossima sezione sosterrò che nei processi penali per reati di violenza di genere l'ideologia sessista può essere talvolta *accomodata*, stabilendo non soltanto cosa *conta* come violenza sessuale, ma anche cosa è *permesso* fare con le parole durante la *cross-examination* della persona offesa. Offrendo alcuni esempi, mostrerò inoltre come, in aule di giustizia in cui i significati sessisti servono fini misogini²⁴, le mosse conversazionali eseguite dalla vittima – soprattutto quando questa viola le norme patriarcali o appartiene ad un gruppo sociale svantaggiato – vengano ostacolate, distorte e ridotte al silenzio, facendo sì che la testimone si trovi ad aver compiuto, con le sue parole, nessun atto o atti più deboli rispetto a quelli che intendeva compiere.

3. La misoginia in atto nel discorso giuridico

Introducendo la teoria dell'ideologia di Haslanger (2019; 2021), abbiamo definito il sessismo come un sistema di significati sociali che, quando messo in pratica, coordina i soggetti riproducendo le asimmetrie di potere e i ruoli di genere istituiti da un ordine patriarcale. Seguendo Manne (2017), abbiamo dunque definito la misoginia come un sistema di pratiche repressive che ha la funzione di sanzionare coloro che, più o meno intenzionalmente, rompono gli equilibri rituali a cui mira il sessismo violando le norme patriarcali. In questa sezione, adotto le due definizioni per mettere a fuoco la funzione al contempo oppressiva e repressiva delle pratiche discorsive adottate nel condurre la *cross-examination* della persona offesa in un processo penale per violenza di genere svoltosi di recente presso un tribunale italiano.

Nel procedimento in oggetto, definito con una sentenza di assoluzione piena, il soggetto imputato è chiamato a rispondere dei reati di maltrat-

²³ Sulla pragmatica della *negoziiazione sessuale*, si veda ad es. Bianchi (2021).

²⁴ Si ricordi che Manne definisce la misoginia come una proprietà di un ambiente sociale (Manne 2017: 63).

tamenti contro famigliari e lesioni personali – con l’aggravante di avere commesso il fatto ai danni della moglie e in presenza della figlia minorene – e del reato di violenza sessuale perché in più occasioni, costringeva con violenza la moglie a subire atti sessuali, introducendole a forza degli oggetti negli organi genitali. In questa sede, mi concentrerò in particolare sull’accusa di violenza sessuale.

È importante premettere che non si tratta di un caso isolato. Gli studi sul fenomeno della vittimizzazione secondaria dimostrano che, nonostante l’evoluzione del quadro normativo italiano in materia di violenza sessuale e domestica, all’interno di una parte del corpo della magistratura permane la tendenza a oscurare il movente di genere e a ricercare nella vittima le cause che muovono la condotta delittuosa dell’imputato. Come documentato dalla relazione della “Commissione femmicidi” del Senato (2022)²⁵, in aula di tribunale tale modalità interpretativa impedisce un ascolto imparziale della persona offesa e conduce facilmente al cosiddetto fenomeno di *victim blaming*.

Prima di guardare alle pratiche misogine di ingiustizia discorsiva che colpiscono la persona offesa nel procedimento penale in oggetto, è necessario collocare il momento della *cross-examination* nel contesto istituzionale del dibattimento.

3.1. *Il dibattimento come conversazione diseguale*

Nell’ambito del processo penale il dibattimento è una conversazione asimmetrica *codificata* (Benevieri 2022), ovvero caratterizzata da una comunicazione di tipo *strategico* in cui ciascun partecipante assume ruoli dai quali discendono diritti e doveri previsti dal codice di procedura penale²⁶. In questa fase del processo, avviene l’assunzione orale della prova nel “contraddittorio delle parti”: in aula, davanti al giudice, persona offesa, imputato e testimoni rispondono alle domande formulate dalle parti processuali, ovvero dal pubblico ministero e dai difensori dell’imputato e della parte civile, le quali procedono all’esame incrociato (o *cross-examination*). Il testimone, prima della propria deposizione, è tenuto a recitare la formula di giuramento che lo impegna a rispondere alle domande e a dire “tutta la verità”²⁷. L’imputato può invece scegliere di non sottoporsi all’esame, di rimanere in silenzio quando non intende rispondere a una domanda e di formulare una risposta non veritiera.

²⁵ Si veda anche la *Relazione* dell’organismo indipendente del Consiglio d’Europa GREVIO (2020), il quale monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l’hanno ratificata.

²⁶ In questo articolo, considero unicamente le norme che regolano il dibattimento nel processo penale italiano.

²⁷ Art. 497 c.p.p. Si consideri che se il testimone che non risponde alle domande incorre in sanzioni penali.

In particolare, nella fase dibattimentale del processo penale per violenza di genere la testimonianza della persona offesa può essere assunta autonomamente come fonte di prova della colpevolezza dell'imputato. Poiché però la deposizione testimoniale della persona offesa non può essere parificata a quella del terzo disinteressato, è previsto che la verifica della credibilità soggettiva della dichiarante e dell'attendibilità della sua testimonianza venga condotta più rigorosamente rispetto a quella cui sono sottoposte le dichiarazioni testimoniali *tout court*²⁸.

Oltre a definire ruoli, doveri e diritti dei partecipanti al processo, il codice di procedura penale disciplina il modo in cui devono essere formulate le domande. Queste non possono mai essere *nocive* – formulate, cioè, in modo da nuocere alla sincerità delle risposte – e se *suggestive* sono ammesse solo quando a formularle è la parte che ha un interesse contrario alla deposizione del testimone. Le domande *nocive* sono, ad esempio, quelle formulate ricorrendo a espressioni equivoche tali da indurre il testimone in errore, quelle tendenziose, quelle ostili, intimidatorie e subordinanti, e in generale quelle che non tutelano la libertà di autodeterminazione dell'interrogato (Benevieri 2022: 79). Le domande *suggestive* sono invece quelle che, per come sono formulate, tendono a suggerire le risposte²⁹.

Il codice prescrive altresì che chi riveste il ruolo istituzionale di giudice governi il dibattimento garantendo la correttezza dell'assunzione della prova. Ad esempio, chi giudica può e dovrebbe sempre vietare la formulazione di domande illegittime, e può ammettere o rigettare le obiezioni delle parti processuali che mirino a bloccare certe domande, come ad esempio quelle non riguardanti fatti specifici o quelle contenenti opinioni personali.

L'asimmetria codificata che regola il dibattimento prevede dunque che chi riveste ruoli istituzionali detenga poteri performativi maggiori rispetto a chi non li riveste, e istituisce una rigida gerarchia che conferisce a chi giudica il dominio della conversazione. Pubblico ministero e avvocati hanno infatti il potere di controllare e selezionare, con le loro domande, gli argomenti trattati, e di orientare il discorso rendendo strategicamente salienti solo alcuni aspetti del fatto contestato. Il giudice, la giudice, ha il potere di consentire o bloccare tali mosse conversazionali.

Nella pratica giudiziaria, come vedremo, chi giudica può inoltre gestire i turni di parola, stabilendo quanto spazio concedere nella conversazione al suo interlocutore. Durante la deposizione della persona offesa, ad esempio, può scegliere di formulare domande lunghe e articolate, esigendo risposte brevi e dirette e interrompendo la parlante se questa oltrepassa il *limite di*

²⁸ Cfr. Cass. penale, sez. V, sent. 26/03/2019, n. 21135; Cass. penale, sez. III, ud. 19/11/2021, n. 1559.

²⁹ «Viene tutelata l'intenzione del testimone, che non deve essere fuorviato o condizionato nella sua descrizione. Rientrano tra tali domande *nocive* quelle c.d. *suggestive* ovvero quelle che, per come sono formulate, tendono a suggerire le risposte». Si veda art. 499 c.p.p.

tolleranza stabilito da chi presiede l'udienza (Ehrlich 2001: 72). Infine, chi dirige l'esame incrociato può adottare un linguaggio formale, complesso o altamente specialistico, innalzando un muro comunicativo che aumenta ulteriormente l'asimmetria di potere fra i parlanti.

Definite le principali regole che fanno da sfondo alla *cross-examination*, possiamo ora gettar luce sulle ingiustizie discorsive che colpiscono la persona offesa in aula di tribunale.

3.2. *Accomodare l'ideologia sessista, ridurre al silenzio la testimonianza*

Abbiamo visto che essere ridotti al silenzio illocutorio significa vedersi negata la possibilità di compiere certe mosse in un "gioco conversazionale" (*language game*) e che miti di stupro e contenuti sessisti, anche quando presupposti, possono alterare lo sfondo normativo che regola lo scambio comunicativo.

Guardando al dibattimento del procedimento penale sopra introdotto, si vedrà che l'ideologia sessista può essere talvolta accomodata dal tribunale³⁰ e dalle parti processuali, stabilendo non soltanto cosa *conta* come violenza sessuale, ma anche cosa è *permesso* fare con le parole durante la *cross-examination* della persona offesa. Offrendo alcuni esempi, mostrerò come in un'aula di giustizia in cui i significati sociali sessisti servono fini misogini, le mosse conversazionali eseguite da una vittima che viola le norme patriarcali o che appartiene ad un gruppo sociale svantaggiato vengano ostacolate, distorte e ridotte al silenzio, facendo sì che la testimone si trovi ad aver compiuto con le sue parole nessun atto o atti *più deboli* rispetto a quelli che intendeva compiere.

Per mettere in luce il lavoro ideologico dei contenuti sessisti introdotti dalle domande formulate dal tribunale, riporterò tre momenti dell'udienza. Guarderemo a tentativi legittimi di compiere atti di testimonianza e a come questi vengano sistematicamente ridotti al silenzio da una serie di *miti di stupro*³¹, come il *mito sul consenso* secondo cui in una relazione coniugale i rapporti sessuali sono *sempre* consensuali. Vedremo inoltre che, sebbene la nozione giuridica di violenza sessuale sia definita dall'art. 609-*bis* c.p. secondo le categorie di costrizione (violenza, minaccia e abuso di autorità) e induzione (abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica e inganno)³², le risorse ermeneutiche adottate dalla giudice nella valutazione del fatto contestato sono coerenti con quello che la sociolinguista Susan

³⁰ In questo caso, il tribunale è in composizione collegiale, ovvero costituito dal presidente e da due giudici *a latere*.

³¹ Sui miti di stupro come istanze di misoginia si veda Jenkins (2021).

³² Si noti che nell'art. 609-*bis* il *consenso sessuale* della persona offesa è un fattore centrale, poiché è l'elemento costitutivo negativo del reato.

Ehrlich (2001: 65) ha definito come il *frame ideologico* della *massima resistenza*, secondo cui la violenza sessuale implica *sempre* l'atto penetrativo, il quale deve essere inflitto con una forza fisica soverchiante che la vittima *deve* resistere il più possibile. Tale concezione sessista del *vero* stupro³³ giocherà un ruolo centrale nella disabilitazione illocutoria degli atti linguistici compiuti dalla testimone per qualificare gli atti sessuali come violenze.

La sequenza di esempi che propongo interessa il momento conclusivo della *cross-examination*, ovvero l'esame del tribunale (d'ora in poi T). In questa fase, i giudici hanno già ascoltato le dichiarazioni della testimone sulle violenze, le ingiurie e le minacce perpetrate dall'imputato nel contesto di una violenza domestica durata dieci anni. In particolare, la vittima ha già descritto i modi in cui veniva violentata dal marito, e riferendosi alle violenze da lui perpetrate con l'uso di oggetti quali ortaggi e sex toys ha dichiarato

(7) Mi costringeva a fare certe cose che *non* volevo fare a livello sessuale.

(8) Mi *costringeva* a mettere nella vagina degli oggetti.

(9) *Minacciandomi, avevo paura.*

Nel seguente frammento di trascrizione (*Esempi 1 e 2*), nonostante le dichiarazioni della persona offesa (d'ora in poi PO) sulla natura coercitiva degli atti sessuali subiti e sul contesto sopraffattorio in cui era costretta dal marito, la giudice pone una serie di domande adottando un linguaggio che colloca le violenze in uno scenario non oppressivo in cui l'atto sessuale *accade* o è partecipato *da entrambi*:

(Esempio 1)

T: Noi dobbiamo porle qualche domanda su questi *rapporti sessuali* che *voi avete avuto*. Da quello che ho capito lei si lamenta *soltanto* perché al signore piaceva usare degli ortaggi o, diciamo, dei sex toys... Voi avevate una normale vita sessuale?

PO: Sì.

T: Quindi questo praticare queste *forme un pochino diverse di sessualità* rientravano in una *vita sessuale normale*?

PO: *No*, prima non *mi faceva* questo.

Dopo aver spostato l'attenzione sui desideri e le esigenze maschili ridimensionando il fatto (*lei si lamenta soltanto...*), la giudice prova quindi a individuare nell'impossibilità da parte dell'imputato di raggiungere l'erezione la causa che ha portato all'"uso di oggetti" – versione che la teste respinge – per poi proseguire l'esame continuando ad assumere il consenso della vittima:

³³ Ehrlich (2001: 60). Si veda anche Estrich (1987).

(Esempio 2)

T: Quando è iniziato l'uso di questi oggetti?

PO: 2 anni della bambina.

T: Immagino che lui la prima volta le avrà *proposto*, come dire, non so, 'variamo un po'?

PO: No, tu *dovevi* farlo...

T: No. È arrivato direttamente con la zucchini.

PO: Sì.

T: Ho capito. E quindi lei reagiva? *Si sbracciava* un po'? Cercava di...?

PO: Io dicevo: 'Guarda che *non mi piacciono, fanno male*, poi *non è giusto* che mi tratti così', cioè...

T: *Vabbè*, lei diceva... sì, e quindi si opponeva in qualche modo *fisicamente*? Lei *faceva resistenza*?

PO: Sì, tanto che ti prendeva per i capelli, non dovevi andare da nessuna parte.

In quest'ultima sequenza di domande e risposte, vediamo che la testimone blocca le mosse interpretative della giudice atte a derubricare il reato, prima ribadendo la natura coercitiva del rapporto (*No, tu dovevi farlo*) e poi dichiarando di avere manifestato il suo dissenso comunicandolo verbalmente all'aggressore. La giudice, di contro, adotta il criterio della *massima resistenza* qualificando implicitamente l'atto di rifiuto della vittima al momento del fatto come irrilevante (*Vabbè, lei diceva... sì*) e la resistenza fisica quale elemento necessario per l'occorrere della *vera* violenza sessuale (Ehrlich 2001: 73). Lo stesso criterio interpretativo viene adottato fino al termine dell'esame, nell'assenza di opposizioni³⁴, e legittima una serie di domande *nocive* che permettono alla giudice di invalidare la testimonianza. Il frammento che segue cattura il momento cruciale in cui il tribunale, verificando per l'ennesima volta le modalità con cui la vittima "resisteva" alle violenze, induce subdolamente la testimone ad accettare la derubricazione del reato:

(Esempio 3)

T: ...Le sto chiedendo: lei *si opponeva fisicamente*, e quindi frapponeva una sua *resistenza fisica* alla zucchini o...?

PO: No, io all'inizio non volevo, non volevo, ma lui insisteva, insisteva, o quello o mi toglieva la bambina. Lui minacciava sempre...

T: Ah, *quindi era una violenza di tipo morale, non fisica, psicologica, non fisica!*

PO: Sì, sì.

[...]

T: *La tratteneva* per le braccia? Non so, per le gambe? Per il collo? Mentre usava la zucchini?

PO: No, no.

T: Quindi, diciamo, *la convinceva con le buone o le cattive?*

PO: Sì...sì.

³⁴ La formulazione di opposizione alla domanda è consentita al pubblico ministero e al difensore delle parti. Si veda art. 499 c.p.p.

A stabilire cosa conta come violenza sessuale è ancora il criterio della massima resistenza, il quale permette alla giudice di restringere la categoria di violenza sessuale fino ad escludere le violenze di tipo psicologico e morale, e di qualificare violenze, minacce e abusi di autorità come meri atti di *convincimento*. Assumendo e accomodando³⁵ una concezione sessista della violenza sessuale per la valutazione del fatto contestato, il tribunale fallisce nel riconoscere la validità di tutte le precedenti asserzioni della vittima circa la natura violenta degli atti sessuali subiti, riducendole al silenzio o declassandole a mere reazioni soggettive ad un fatto che, per il tribunale, *non conta* come reato. Leggendo le motivazioni della sentenza che ha assolto l'imputato è possibile comprendere i pregiudizi alla base della disabilitazione illocutoria delle parole della vittima, e quindi i tipi di *silencing* che hanno inficiato la sua testimonianza:

Tutti i testimoni confermano la profonda insoddisfazione della persona offesa nei confronti del marito. Non è dunque da escludere che tale sentimento, accompagnato da un senso di *inadeguatezza* per il proprio *passato da prostituta* e la *mancaza di cultura* (la donna ha tutt'ora difficoltà ad esprimersi nella lingua italiana), possa avere *alterato* nella persona offesa la percezione dei fatti, facendole elaborare le accuse di cui oggi l'imputato è chiamato a rispondere.

L'atto di testimonianza, anche quando recepito dal tribunale, non conta come tale perché considerato inattendibile, non credibile, illegittimo per ragioni legate all'identità *degradata* della parlante. Riassunto di una sentenza densa di stereotipi e pregiudizi di genere³⁶, queste poche righe rivelano la funzione misogina delle pratiche discorsive messe in atto in dibattimento, ovvero quella di subordinare la vittima *perché* donna, prostituta (in passato) e di nazionalità straniera, e di negarle il diritto di provare, con le sue parole, la colpevolezza dell'imputato.

4. Conclusioni

Il mio contributo aveva lo scopo di analizzare criticamente gli usi discorsivi del linguaggio sessista nella fase dibattimentale dei processi penali italiani per violenza di genere, e di mostrare che in aula di giustizia gli atti linguistici della persona offesa vengono talvolta *distorti* e *ridotti al silenzio* per motivi legati all'identità di genere della parlante. Ho cominciato assumendo la teoria dell'ideologia di Haslanger e la nozione di misoginia

³⁵ Mi riferisco qui ai due giudici *a latere*.

³⁶ Nella sentenza si legge, ad esempio: «Lascia perplessi l'affermazione della teste di avere continuato a consumare rapporti "normali" consenzienti con quello stesso uomo che poco prima l'aveva abusata. La mancanza da parte di *** di qualsiasi emozione insinua ulteriori dubbi in ordine alla genuinità e alla spontaneità del narrato».

proposta da Manne per rendere conto del modo in cui il sessismo può servire fini misogini, e per mettere in luce la funzione al contempo oppressiva e repressiva della pratica della violenza sessuale. Guardando al sistema giuridico italiano, ho quindi individuato alcuni dei *miti di stupro* e dei contenuti sessisti che, nonostante l'evoluzione del quadro normativo italiano in materia di violenza di genere, continuano talvolta ad orientare la pratica giudiziaria, oscurando cosa *conta* come violenza sessuale e legittimando implicitamente la subordinazione delle donne al dominio sessuale maschile. Analizzando i verbali di udienza di un recente caso di violenza sessuale e domestica, ho poi utilizzato alcuni degli strumenti teorici prodotti dall'applicazione femminista della *speech act theory* per osservare il lavoro ideologico delle domande poste dal o dalla giudice nella valutazione della prova testimoniale in dibattimento. Come mostrano gli esempi proposti, l'ideologia sessista può essere talvolta messa in atto dal tribunale per fini misogini e accomodata dalle parti processuali, stabilendo non soltanto cosa *conta* come violenza sessuale, ma anche cosa è permesso fare con le parole durante la *cross-examination* della persona offesa e quali dei suoi tentativi *legittimi* di compiere atti di testimonianza possono fallire.

Eleonora Volta

Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58, 20132 Milano
e.volta@studenti.unisr.it
<https://orcid.org/0009-0001-1815-1814>

Riferimenti bibliografici

AUSTIN, J.L.

1962-1975 *How to Do Things with Words*, Oxford, Oxford University Press; trad. it. *Come fare cose con le parole*, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Genova, Marietti, 1987.

BASILE, F.

2019 “Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?”, in *Criminalia*: 463-474.

BENEVIERI, I.

2022 *Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere*, Roma, Tab edizioni.

BIANCHI, C.

2021 *Hate Speech: il lato oscuro del linguaggio*, Roma-Bari, Laterza.

CARD, C.

1991 “Rape as a Terrorist Institution”, in *Violence, Terrorism, and Justice*, Cambridge, Cambridge University Press: 296-319.

- EHRlich, S.
2001 *Representing Rape. Language and sexual consent*, New York, Routledge.
- ESTRICH, S.
1987 *Real Rape*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- FAIRCLOUGH, N.
1995 *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, London, Longman.
- GARCIA, M.
2021 *La Conversation des Sexes: Philosophie du Consentement*, Paris, Flammarion.
- HASLANGER, S.
2019 “Cognition as a Social Skill”, in *Australasian Philosophical Review* n. 3: 5-25.
2021 “Political Epistemology and Social Critique”, in *Oxford Studies in Political Philosophy* n. 7: 23-65.
- HORNSBY, J. and LANGTON, R.
1998 “Free speech and illocution”, in *Legal Theory* n. 4: 21-37.
- JENKINS, K.
2021 “Rape Myths: What are They and What can We do About Them”, in *Royal Institute of Philosophy Supplements* n. 89: 37-49.
- KUKLA, R.
2014 “Performative Force, Convention, and Discursive Injustice”, in *Hypatia* n. 29 (2): 440-457.
- LANGTON, R.
1993 “Speech Acts and Unspeakable Acts”, in *Philosophy & Public Affairs* n. 22 (4): 305-330.
- LEWIS, D.
1979 “Scorekeeping in a Language Game”, in *Journal of Philosophical Logic* n. 8: 339-359.
- MACKINNON, C.
1987 *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
1989 “Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy”, in *Ethics* n. 99: 314-346.
1993 *Only Words*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- MAITRA, I.
2009 “Silencing speech”, in *Canadian Journal of Philosophy* n. 36 (2): 309-338.
2012 “Subordinating Speech”, in I. Maitra and M.K. McGowan (eds.), *Speech and Harm. Controversies over Free Speech*, Oxford, Oxford University Press: 94-120.
- MANNE, K.
2017 *Down Girl: The Logic of Misogyny*, Oxford, Oxford University Press.

MCGOWAN, M.K.

2017 “On Multiple Types of Silencing”, in N. Mikkola (ed.), *Beyond Speech. Pornography and Analytic Feminist Philosophy*, Oxford, Oxford University Press, pp. 39-58.

O’BYRNE, R., RAPLEY, M. and HANSEN, S.

2006 “You couldn’t say ‘no’, could you?: Young men’s understandings of sexual refusal”, in *Feminism and Psychology* n. 16: 133-154.

SBISÀ, M.

2009 *Linguaggio, ragione, interazione. Per una pragmatica degli atti linguistici*, Trieste, EUT, 2^a ed.

SEARLE, J.R.

1969 *Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press.

Riferimenti giurisprudenziali

Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135.

Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2021, n. 1559.

Commissione femminicidio, *Relazione finale*, 2020.

Greivio, *Rapporto di Valutazione sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2020.